

Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Milano per il comodato d'uso gratuito di durata ventennale della collezione di posateria Sambonet presso le Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 1 comma 3 in materia di conservazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale e l'art. 112 in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica;

PREMESSO che:

- i Beni del Patrimonio Culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività; la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;
- Regione Lombardia, ai sensi della l.r. del 29.04.1995, n. 35, ha approvato e finanziato - con D.G.R. n. VI/30743 dell'08.08.1997 - l'acquisto della collezione di posateria di proprietà del Prof. Gianguido Sambonet, che consta di 1.948 pezzi e n. 573 schede scientifiche storico-analitiche (d'ora in avanti "Collezione Sambonet"), affidandola al Comune di Milano con la convenzione di deposito ventennale sottoscritta in data 01.04.2003, di cui al repertorio n. 5257/RCC del 09.04.2003, in ossequio alla D.G.R. n. VII/11122 del 14.11.2002 e previa approvazione del deposito suddetto da parte del Comune di Milano, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 11.02.2003;
- Regione Lombardia, oltre ad essere proprietaria della collezione, è titolare dei diritti di riproduzione, diffusione ed esposizione delle opere;
- la Collezione Sambonet è attualmente conservata presso le Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco - Raccolte d'Arte Applicata del Comune di Milano, quale sede idonea per motivazioni di interesse storico-artistico e culturale a ospitare la collezione;

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia, ai sensi della l.r. n. 25 del 7 ottobre 2016, art. 21, promuove la fruizione pubblica del proprio patrimonio culturale, perseguendo, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura, una politica di valorizzazione di beni e collezioni anche attraverso l'acquisizione di oggetti o collezioni d'arte;
- la Collezione Sambonet è conservata presso le Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco - Raccolte d'Arte Applicata del Comune di Milano in condizioni di sicurezza e inserita in un programma organico di conservazione e valorizzazione, secondo quanto contemplato dalle clausole della convenzione di deposito stipulata nell'anno 2003, trovandovi il contesto ottimale per la fruizione pubblica;
- Regione Lombardia ritiene di conseguenza opportuno mantenere la suddetta collezione presso le Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco - Raccolte d'Arte Applicata del Comune di Milano e per questo motivo intende stipulare una

convenzione di comodato d'uso gratuito di durata ventennale con il Comune di Milano;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ ha approvato l'accettazione in comodato d'uso gratuito della Collezione Sambonet, di proprietà di Regione Lombardia, alle condizioni e nel rispetto delle clausole di seguito declinate e con determinazione dirigenziale dell'Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici, n. _____ del _____ è stato approvato il testo della presente convenzione;

DATO ATTO che il testo della presente convenzione è stato approvato con D.G.R. n° XII/____ del _____2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

Regione Lombardia (C.F. 800500501549), nella persona del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Cultura, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1

e

Comune di Milano (C.F. 01199250158), con sede in Piazza Scala, n. 2, rappresentato dal Dott. _____, Direttore dell'Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici, autorizzato alla stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 71, comma 1/D dello Statuto del Comune di Milano.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Regione Lombardia, in qualità di proprietaria, affida in comodato d'uso gratuito al Comune di Milano la "Collezione Sambonet", affinché venga conservata a scopo di valorizzazione presso le Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco - Raccolte d'Arte Applicata.

ART. 2

Il Comune di Milano accetta in comodato d'uso gratuito presso la sede museale delle Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco - Raccolte d'Arte Applicata la Collezione

Sambonet di proprietà di Regione Lombardia, attualmente già collocata presso tale struttura, e assume su di sé l'obbligo di custodirla e gestirla, in osservanza e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente convenzione, nonché di restituirla in natura alla scadenza del termine convenuto e di sostenere ogni eventuale spesa inerente la sua custodia, secondo quanto specificato all'art. 11 del presente convenzione.

ART. 3

Il Comune di Milano si impegna ad assicurare che la fruizione della collezione oggetto della presente convenzione avverrà nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 101 e 112 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e che le attività per la sua valorizzazione e comunicazione evidenzieranno con chiarezza e in modo adeguato immagine e ruolo di Regione Lombardia, con la quale dovranno essere concordati i testi delle informazioni per la stampa, i materiali, i tempi e le modalità di comunicazione pubblica.

ART. 4

Il Comune di Milano si impegna a garantire la corretta conservazione della collezione, sulla base di quanto previsto dagli artt. 30 e 44 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, assumendo gli obblighi e le responsabilità che sono fissati dal Codice civile sul comodato d'uso gratuito (artt. 1803 – 1812 C.C.).

ART. 5

Il Comune di Milano si impegna a rispettare le norme tecniche e le linee guida previste dal D.M. n. 113 del 21.02.2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale" e della D.G.R. n. XI/1018 del 17.12.2018 "Criteri e modalità di riconoscimento regionale di musei e raccolte museali in Lombardia e di adesione dei musei lombardi al sistema museale nazionale".

ART. 6

Il Comune di Milano si impegna ad esporre in tutto o in parte la collezione nelle sale espositive delle Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco - Raccolte d'Arte Applicata, concordando con la Regione Lombardia i criteri di esposizione, garantendone la pubblica fruizione in armonia con il Regolamento di funzionamento dell'Istituto museale e secondo modalità rispettose della clausola di cui al precedente art. 3 della presente convenzione e quali descritte ai successivi articoli.

Il Comune di Milano si impegna a incentivare la fruizione e la valorizzazione della collezione depositata, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 102 e 112 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, nonché in attuazione delle politiche culturali di Regione Lombardia, anche aderendo a sistemi museali locali, reti regionali di musei e a progetti da essa promossi e sostenuti, con particolare riferimento all'Abbonamento Musei Lombardia.

ART. 7

Il Comune di Milano garantisce che la "Collezione Sambonet" sarà protetta da furti e danni secondo le misure in atto per il proprio patrimonio museale e assicurate alle stesse condizioni, stessi casi e stesse forme in uso per le opere di sua proprietà.

Il Comune di Milano si impegna alla trasmissione di copia delle relative polizze assicurative alla Regione Lombardia, ove richieste.

ART. 8

Il Comune di Milano si impegna a che i testi delle didascalie che corredano la collezione in esposizione, nonché ogni materiale illustrativo e informativo ad essa inerente, riportino l'indicazione che trattasi di collezione concessa in comodato d'uso gratuito dall'ente proprietario Regione Lombardia. Il testo sarà corredato dal marchio completo della Regione, composto dal simbolo (Quadrato con Rosa camuna) e dal logotipo (la scritta "Regione Lombardia"). La riproduzione del marchio di Regione Lombardia deve attenersi alle indicazioni del Brand book di Regione Lombardia", approvato con D.G.R. n. X/7710 del 15 gennaio 2018.

Tutti i testi in questione verranno poi sottoposti alla valutazione e autorizzazione della Struttura competente della Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia, perché venga assicurato sempre che si evidenzino con chiarezza e in modo adeguato il ruolo svolto da Regione Lombardia.

ART. 9

Il Comune di Milano si impegna a predisporre e/o ad aggiornare periodicamente le schede di catalogazione, comprese di immagini, delle opere concesse in comodato d'uso gratuito in SIRBeC - Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali.

ART. 10

Regione Lombardia dovrà essere informata annualmente di eventuali richieste per studi a carattere scientifico, tesi e pubblicazioni.

Copia digitale di eventuali pubblicazioni o studi dovrà essere consegnata a Regione Lombardia – Biblioteca Tremaglia (bibliotecatremaglia@regione.lombardia.it).

Le parti possono fornire riproduzioni a editori e studiosi per scopi istituzionali e non lucrativi. L'eventuale utilizzo di riproduzioni a scopo commerciale è subordinato al rilascio della concessione di Regione Lombardia, come pure all'eventuale versamento del canone di concessione.

ART. 11

Interventi di conservazione, restauro, catalogazione e valorizzazione che si dovessero rendere necessari od opportuni, fatta salva la competenza dell'organo di tutela, saranno realizzati dal Comune di Milano e concordati tra Comune di Milano e Regione Lombardia. È fatto salvo il rimborso in favore del comodatario delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa di cui all'articolo 1808 C.C.

Nessuna spesa o rimborso potranno essere assunti dalle parti senza l'adozione dei relativi atti da parte dei dirigenti competenti e la verifica della relativa copertura finanziaria.

ART. 12

1. Per il prestito della collezione o di una parte della stessa per mostre e manifestazioni temporanee, nel rispetto delle normative vigenti, il Comune di Milano dovrà sempre acquisire il parere favorevole di Regione Lombardia.
2. Regione Lombardia potrà disporre della collezione a fini espositivi per eventi di significativa rilevanza culturale e comunque sempre per usi e fini istituzionali. La richiesta di messa a disposizione dovrà essere inoltrata da Regione Lombardia al Comune di Milano con almeno quattro mesi di preavviso a mezzo pec o altri sistemi di comunicazione legali che garantiscano la ricevuta da parte del destinatario.

ART. 13

1. Il comodato d'uso gratuito oggetto della presente convenzione prosegue senza soluzione di continuità rispetto alla convenzione sottoscritta in data 01.04.2003, di cui al repertorio n. 5257/RCC del 09.04.2003.
2. La presente convenzione ha una durata di venti anni dalla data di sottoscrizione ed è eventualmente rinnovabile previo accordo scritto fra le parti, da formalizzarsi prima della scadenza del termine contrattuale.
3. Eventuali modifiche o integrazioni saranno concordate tra le parti in forma scritta. L'eventuale recesso dalla presente convenzione di una delle parti deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, da inviare via pec o altri sistemi di comunicazione legali che garantiscano la ricevuta da parte del destinatario, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
4. In caso di risoluzione di questa convenzione per volontà di Regione Lombardia le spese di prelievo e di trasporto alla sede indicata da Regione Lombardia saranno a carico di quest'ultima.

ART. 14

Regione Lombardia, per gli adempimenti relativi alla presente convenzione, si avvale della Struttura competente per materia della Direzione Generale Cultura.

In particolare, detta Struttura vigilerà e verificherà il regolare adempimento di quanto previsto dalla convenzione anche attraverso sopralluoghi periodici e, in caso di inadempimenti immotivati, procederà all'eventuale ritiro della collezione, con le modalità previste per la richiesta di messa a disposizione del bene, di cui all'art. 12 comma 2 della presente convenzione.

ART. 15

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 16

La presente convenzione è soggetta ad Imposta di bollo, se dovuta, e a registrazione solo in caso d'uso, i cui costi saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

La presente convenzione è stipulata in formato elettronico con l'apposizione della firma digitale delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Milano,

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale Cultura

Per il Comune di Milano
Il Direttore dell'Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici
